

numero			Bellinzona
608	Im	17	12 febbraio 2008

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
all'ati. signora Gasser
Schwarzenburgstrasse 161
3003 Berna

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie – Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie – Consultazione del 20 dicembre 2007: presa di posizione del Cantone Ticino

Gentile signora Gasser,

Il Dipartimento federale dell'interno ci ha consultato per lettera il 20 dicembre scorso sui progetti di Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie e di Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie. Desideriamo ringraziare per averci trasmesso la consultazione in esame.

Ordinanza sui registro delle professioni mediche universitarie

L'Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie appare nel suo complesso essere completa e tiene adeguatamente conto delle necessità espresse dai Cantoni negli scorsi mesi. Salutiamo favorevolmente in particolare l'intenzione di estendere il registro anche all'attività dipendente delle categorie di operatori sanitari rientranti nel campo d'applicazione della Legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11). Ciò eviterà doppioni inutili, ma anche pericolosi dal punto di vista della vista d'insieme sui dati. Non saranno infatti pochi i casi in cui le medesime persone svolgeranno sia attività a titolo indipendente che attività a titolo dipendente, magari persino contemporaneamente.

Di seguito formuliamo alcune osservazioni puntuali, ma comunque importanti dal punto di vista del Cantone per garantire un funzionamento ineccepibile del registro.

Art. 6

Si chiede che venga dichiarata **obbligatoria** anche la notifica delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato che non danno diritto a fatturare prestazioni a carico della LAMal (allegato 3). In virtù dell'art. 40 lett. a) LPMed l'operatore sanitario è infatti tenuto a "esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso; deve altresì rispettare i limiti delle competenze acquisite nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento". Sotto questo punto di vista è quindi importante conoscere anche gli aggiornamenti che non conferiscono all'operatore il diritto a fatturare a carico della LAMal. Nell'ambito dell'attività di vigilanza la valutazione a sapere se l'attività dell'operatore è avvenuta nei limiti delle competenze da lui acquisite richiede infatti anche la conoscenza di queste informazioni.

Art. 7

A nostro avviso mancano alcuni campi importanti:

- autorizzazione a trattare pazienti con il metadone o altre sostanze sostitutive,
- autorizzazione ad esercitare la medicina della procreazione assistita ai sensi della relativa legge federale,
- autorizzazione ad effettuare interruzioni di gravidanza,
- un secondo campo in cui inserire l'autorizzazione cantonale (vi sono ad esempio medici provenienti dall'Italia che posseggono sia l'autorizzazione a esercitare come medici che come dentisti),
- un campo in cui inserire le indicazioni relative e l'indirizzo a attività secondarie (ad esempio l'attività di medico consulente in un ospedale),
- un campo per inserire il domicilio del fornitore di prestazioni estero attivo per al massimo 90 giorni (art. 35 LPMed),
- un campo che permette di descrivere più in dettaglio l'attività dipendente,
- un campo per inserire i titoli accademici che l'operatore è autorizzato a portare (Dr. ecc). Si ricorda che il dottorato non è più un requisito obbligatorio per l'ottenimento del diploma federale, motivo per cui non tutti i medici ne disporranno,
- un campo per inserire i titoli di insegnamento accademici che l'operatore è autorizzato a portare (Prof, PD, ecc). L'utilizzo di questi titoli, se esteri, soggiace infatti ad autorizzazione in alcuni Cantoni e crea sempre maggiori attriti,
- più campi per inserire il controllo degli obblighi professionali previsti dall'art. 40 LPMed (data della verifica dell'aggiornamento, obbligo a effettuare i servizi di picchetto, data della verifica dell'ossequio del requisito a disporre di un'assicurazione responsabilità civile, ecc.),
- campi per poter indicare lo stato dei procedimenti in atto.

In generale sarebbe utile poter disporre di alcuni campi liberi per eventuali osservazioni o altre indicazioni.

Con riferimento all'art. 7 cpv. 1 lett. g) segnaliamo inoltre **un'apparente contraddizione** con quanto previsto all'art. 8 lett. b. All'apparenza sono infatti previsti due campi per l'indicazione relativa al diritto di esercitare a carico della LAMal. Ciò sarebbe evidentemente fuorviante. Va inoltre sottolineato che di regola solo santésuisse dispone delle informazioni necessarie: l'autorizzazione a esercitare a carico della LAMal è infatti – per lo meno attualmente – di regola automatico e nemmeno oggetto di una decisione formale del Cantone. L'unica – seppur oggi importante - eccezione vale oggi per gli operatori sanitari soggetti alla moratoria prevista dall'art. 55a LAMal (Zulassungsstopp). Solo in questi casi è il Cantone a rilasciare un'autorizzazione.

Art. 10

Contrariamente a quanto indicato in un primo momento dall'UFSP, saranno ora i Cantoni a dover inserire i dati personali relativi all'operatore sanitario (indirizzo ecc; cfr. art. 7 cpv. 1 lett. n – q). Non si possono però obbligare i Cantoni alla diligenza senza obbligare gli operatori sanitari in questione a informare entro pochi giorni l'autorità cantonale di ogni cambiamento. **Chiediamo quindi che l'Ordinanza venga completata con una disposizione esplicita che obblighi gli operatori a notificare entro 7 giorni i propri dati personali e ogni loro mutazione.**

A nostro avviso occorre inoltre **indicare esplicitamente nell'Ordinanza il ritmo degli aggiornamenti** imposto ai fornitori di dati. In caso di utilizzo della modalità della sincronizzazione tramite interfaccia, tale sincronizzazione potrebbe infatti avvenire a ritmi diversi (quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, ...). La nozione di "dati aggiornati" non è infatti chiara e anche per l'utilizzatore sarà importante sapere quale è il grado di aggiornamento – e quindi di affidamento – del registro. A nostro avviso l'aggiornamento dovrebbe avvenire a ritmi ravvicinati per garantire in particolare che si possa venire a conoscenza per tempo di eventuali sanzioni disciplinari adottate in altri Cantoni.

Art. 20

In passato non si era mai affermato che i Cantoni avrebbero dovuto farsi carico delle spese di acquisto e installazione delle installazioni necessarie per interfacciarsi con il registro federale. Con riferimento allo scritto del GRSP si chiede pertanto che la Confederazione partecipi a questi costi.

Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie

L'Ordinanza in questione non dà adito a osservazioni generali. Con riferimento all'art. 18 cpv. 2 rileviamo tuttavia che, pur accettando che un candidato possa ottenere una prestazione carente in un singolo esame, l'ordinanza dovrebbe indicare un punteggio minimo da raggiungere che non dovrebbe essere uguale a 0 come proposto. Suscita infatti perplessità il fatto che un operatore con conoscenze addirittura nulle in un settore possa ottenere l'autorizzazione di polizia sanitaria necessaria per esercitare la professione.

Voglia prenderne atto e a disposizioni per eventuali informazioni o delucidazioni porgiamo, gentile signora Gasser, cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:



P. Pesenti

Il Cancelliere:



G. Gianella